

Incompatibilità di domande giudiziali soggette a riti diversi  
TAR Lazio-Roma, sez. I ter, sentenza 22.10.2008 n. 9101 ([Giuseppe Farina](#))

*"Che secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio ritiene, riguardo al caso di specie, non doversi discostare, non è consentito proporre uno actu la domanda di annullamento del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione a provvedere sull'istanza di iscrizione e di annotazione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie avanzata dalla ricorrente, e quella di annullamento sia dell'art. 1 del [D.P.R. n. 361 del 2000](#), sia della nota prefettizia, in epigrafe indicata, in quanto domande soggiacenti a differenti riti e di oggetto e contenuto differenti, l'uno camerale, ex art. 2 della [legge n. 205 del 2000](#), per l'accertamento del silenzio inadempimento asseritamente serbato dalla Prefettura di Roma, l'altro ordinario, volto all'annullamento della richiamata nota prefettizia;*

*- che, difatti, il giudizio speciale sul silenzio non è convertibile in rito ordinario, atteso che si tratta di uno strumento processuale predisposto dal legislatore al solo fine di accelerare e di semplificare le definizioni di controversie che, come quelle in materia di silenzio, si caratterizzano per l'estrema semplicità dei relativi accertamenti di fatto e di diritto e non è, quindi, utilizzabile per le controversie che, come quella in esame, hanno ad oggetto anche il giudizio impugnatorio volto all'annullamento del provvedimento sopra citato e del regolamento in epigrafe menzionato."*

Nel pronunciare l'inammissibilità di un ricorso a mezzo del quale venivano introdotte in giudizio due domande assoggettate a riti diversi (rispettivamente a quello ordinario di impugnazione ed a quello speciale di cui all'art. 21 *bis* legge 6 dicembre 1971 n. 1034), il Giudice capitolino percorre un solco già tracciato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. Varie pronunce hanno infatti statuito l'improponibilità, col medesimo ricorso giurisdizionale, di due distinte azioni, disciplinate da diversi riti e di diverso oggetto e contenuto (in particolare, per la incompatibilità del procedimento camerale in materia di silenzio rifiuto con quello ordinario di sostanziale natura impugnatoria, cfr., Cons. Stato, IV Sez., 23 aprile 2004 n. 2385). La stessa giurisprudenza è peraltro concorde nel ritenere che, avuto riguardo alla speciale *ratio* acceleratoria che permea l'art. 21 *bis*, il ricorso proposto ai sensi di tale disposizione non possa essere convertito in ricorso volto ad introdurre un giudizio ordinario (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3911; Sez. V, 3 gennaio 2002 n. 12; Sez. VI, 7 maggio 2003 n. 2412, 10 giugno 2003 n. 3279 e 30 luglio 2003 n. 4384).

Non va, invero, sottaciuto che tale indirizzo ha incontrato critiche di parte della dottrina che, invece, valorizzando sotto vari aspetti il principio di conservazione degli atti processuali, propende per la piena ammissibilità nel giudizio amministrativo della proposizione diverse *uno actu* di domande diverse, per la separazione dei processi e la conversione di rito (cfr. sul punto C.E. Gallo, *Il giudizio avverso il silenzio della p.a., la cumulabilità delle azioni e la convertibilità dei riti*, in *Urbanistica e appalti*, 2004, 8, 926 e ss.; L. Bertozzi, *Il cumulo di domande assoggettate a riti diversi nel processo amministrativo: una regola iuris da individuare in via interpretativa*, in *Diritto Processuale Amministrativo*, 2002, 4, 1010 e ss).

In questo senso potrebbe rilevarsi, inoltre, che nel giudizio amministrativo, in assenza di una previsione in senso contrario, può trovare applicazione in via analogica la disposizione dell'art. 104 c.p.c., a mente del quale: *"Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse"*.

(Altalex, 19 dicembre 2008. Nota di [Giuseppe Farina](#))

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione I ter

Sentenza 22 ottobre 2008, n. 9101

[Massima e Testo Integrale](#)

Processo amministrativo, annullamento, diversi provvedimenti, legittimità  
TAR Lazio, sez. I ter, sentenza 22.10.2008 n. 9101

- annullamento - diversi provvedimenti - legittimità - insussistenza [[L. 241/1990](#)]

Non è possibile chiedere con un solo atto l'annullamento di due provvedimenti che richiederebbero riti diversi.

(Fonte: [Altalex Massimario 39/2008](#). Cfr. [nota](#) di Giuseppe Farina)

T.A.R.

Lazio - Roma

Sezione I ter

Sentenza 22 ottobre 2008, n. 9101

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Sez. I ter

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ricorso (n.1708/2008) proposto da Associazione F. Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONTRO il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, la Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, il sig. F. P.,

PER L'ANNULLAMENTO - previa sospensiva, del silenzio diniego opposto dall'Amministrazione alle richieste inoltrate dall'Associazione F. Italiani in data 19 giugno 2007 alla Prefettura di Roma; - dell'art. 1, comma 6 del D.P.R. 10.2.2000, n. 361 e della nota della Prefettura di Roma del 19 ottobre 2007, e,

PER L'ACCERTAMENTO - dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990.

Visto il ricorso ed i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione ministeriale e del sig. Francesco P.. Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese. Visti tutti gli atti della causa. Relatore, alla Camera di consiglio del 5 giugno 2008, il dott. Fabio Mattei.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: - che con atto (n. 1708/2008) l'Associazione F. Italiani ha adito questo Tribunale per l'annullamento del silenzio diniego opposto alle richieste inoltrate dall'Associazione F. Italiani, in data 19 giugno 2007, alla Prefettura di Roma, nonché dell'art. 1, comma 6 del D.P.R. 10.2.2000, n. 361 e della nota della Prefettura di Roma del 19 ottobre 2007, e per l'accertamento dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990; - che parte ricorrente espone di aver costituito in data 28.2.2006 con rogito notarile la società I. Italia s.r.l., successivamente trasformata in società per azioni con conseguente mutamento dell'originaria denominazione in Associazione F. d'Italia, e deliberata volontà di procedere ad alcune modifiche statutarie; - che riferisce di aver comunicato alla Prefettura di Roma, in data 19 giugno 2007, la modifica statutaria anzidetta e di aver chiesto all'Amministrazione di ottenerne l'approvazione e l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; - che espone che con nota del 19 ottobre 2007 la Prefettura intimata le ha reso nota la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma avente ad oggetto le delibere approvative delle modifiche statutarie innanzi citate, nonché avanzata richiesta di integrazione documentale a corredo della predetta istanza, debitamente dalla ricorrente medesima assentita con nota del 14.11.2007;

- che secondo la prospettazione attorea la Prefettura di Roma avrebbe dovuto adottare un provvedimento positivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 361 del 1960, disciplinanti il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica e l'approvazione delle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, dovendo tali norme essere interpretate in conformità dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 ovvero, in alternativa, essere dichiarate illegittime. - che, conseguentemente, l'Associazione ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso a norma dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, nonché l'annullamento sia del silenzio diniego formatosi sulla predetta istanza di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sia dell'art. 1, comma 6 del D.P.R. 10.2.2000, n. 361 per violazione del predetto art. 20 l. n. 241 del 1990, sia, infine, della nota della Prefettura di Roma del 19 ottobre 2007;

- che si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione ministeriale ed il sig. F. P.; - che, ai fini del decidere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio ritiene, riguardo al caso di specie, non doversi discostare, non è consentito proporre uno actu la domanda di annullamento del silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione a provvedere sull'istanza di iscrizione e di annotazione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie avanzata dalla ricorrente, e quella di annullamento sia dell'art. 1 del D.P.R. n. 361 del 2000, sia della nota prefettizia, in epigrafe indicata, in quanto domande soggiacenti a differenti riti e di oggetto e contenuto differenti, l'uno camerale, ex art. 2 della legge n. 205 del 2000, per l'accertamento del silenzio inadempimento asseritamente serbato dalla Prefettura di Roma, l'altro ordinario, volto all'annullamento della richiamata nota prefettizia; - che, difatti, il giudizio speciale sul silenzio non è convertibile in rito ordinario, atteso che si tratta di uno strumento processuale predisposto dal legislatore al solo fine di accelerare e di semplificare le definizioni di controversie che, come quelle in materia di silenzio, si caratterizzano per l'estrema semplicità dei relativi accertamenti di fatto e di diritto e non è, quindi, utilizzabile per le controversie che, come quella in esame, hanno ad oggetto anche il giudizio impugnatorio volto all'annullamento del provvedimento sopra citato e del regolamento in epigrafe menzionato; - che, pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - che le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )